

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂)

Modifica del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010¹,
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sul CO₂ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 11d

Sezione 2b: Riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili

Art. 11d Principio

¹ Le emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO₂/km entro la fine del 2015.

² Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

³ Esso sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 11e Obiettivo individuale

¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO₂ delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si basa sulle automobili dell'importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco auto).

² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:

- a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
- b. le norme dell'Unione europea.

¹ FF 2010 855

² RS 641.71

³ Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l'obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento.

⁴ Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 11f Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

¹ Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento:

- a. l'obiettivo individuale di cui all'articolo 11e capoverso 1;
- b. le emissioni medie di CO₂ del parco auto corrispondente.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario.

³ Per gli anni 2012–2014, il calcolo delle emissioni medie di CO₂ si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO₂ più basse:

- a. per il 2012: 65 per cento;
- b. per il 2013: 75 per cento;
- c. per il 2014: 80 per cento.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO₂ molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 11g Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l'obiettivo individuale, l'importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

- a. per gli anni 2012–2018:
 1. per il primo grammo di CO₂/km in eccesso: 7.50 franchi,
 2. per il secondo grammo di CO₂/km in eccesso: 22.50 franchi,
 3. per il terzo grammo di CO₂/km in eccesso: 37.50 franchi,
 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi;
- b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi.

² Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, gli importi di cui al capoverso 1 si applicano a ogni singola automobile. Per gli anni 2012–2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all'articolo 11f capoverso 3.

³ I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.

⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali.

⁵ Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

Art. 11h Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione.

Art. 11i Impiego dei proventi della sanzione

¹ I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

Art. 13a False dichiarazioni sulle automobili

¹ Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 11f è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

II

La legge federale del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 104a cpv. 2 lett. e nonché 5 lett. f

² Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

e. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

f. l'Ufficio federale dell'energia per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

³ RS 641.61

⁴ RS 741.01

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo»⁵ sarà stata ritirata⁶ o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 ottobre 2011.⁷

² La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2012.

16 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF **2008** 6931

⁶ L'iniziativa popolare del 25 ago. 2008 è stata ritirata dal comitato il 23 giu. 2011 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF **2011** 4997).

⁷ FF **2011** 4963